



tributente soggetto all'imposta, facendo però salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente al 29 marzo 1947, data di pubblicazione del decreto stesso. Tale privilegio si estende alla generalità dei beni mobili appartenenti al contribuente al momento della riscossione, salvo che, in questo caso, il privilegio è proposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 - 2752 c.c.

L'intervento dell'I. N. A., da contenersi nei limiti che saranno suggeriti dalla situazione degli altri impegni, in relazione alle previsioni di entrate ed alla provvista di fondi ottenibile da eventuali anticipazioni, potrebbe riguardare i casi in cui il contribuente non ha le disponibilità occorrenti, nel quadriennio previsto dalla legge, per far fronte all'onere dell'imposta.

L'Istituto si sostituirebbe al contribuente nell'obbligo di pagamento dell'imposta ed allo Stato nel privilegio stabilito a garanzia di detto pagamento.

Il contribuente contrarrebbe con l'Istituto una polizza di assicurazione per l'ammortamento demografico-finanziario, in 15 o 20 anni, del suo debito d'imposta.

In conseguenza l'I. N. A., mentre provvederebbe al pagamento dell'imposta dovuta dall'assicurato, nel periodo di tempo e con le modalità stabilite dalla legge, riscuoterebbe il premio di assicurazione, per l'ammortamento demografico finanziario del relativo importo, con le stesse